



## Brevi note sulla Didattica (a distanza) e diritto d'autore

a cura di avv. Massimo Osler

[www.osler.pd.it](http://www.osler.pd.it)

Nella preparazione delle lezioni e, in senso lato, nello svolgimento dell'attività didattica, i Docenti possono utilizzare molteplici materiali, anche multimediali, e possono utilizzare diverse modalità e strumenti di insegnamento: spesso i contenuti delle lezioni sono in tutto o in parte diffusi non solo in classe ma anche attraverso piattaforme digitali.

Occorre, quindi, comprendere, soprattutto con riferimento alla diffusione in rete, quali regole devono essere rispettate per evitare di non incorrere nella violazione del diritto di autore ('copyright'), quando si utilizzano opere altrui.

È opportuno richiamare **la definizione di diritto d'autore**: il diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo riguardanti le scienze, la letteratura, la musica, le arti figurative, l'architettura, il teatro, la cinematografia, la radiodiffusione e, da ultimo, i programmi per elaboratore e le banche dati, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (cfr. art. 1 e 2 Legge 633/1941 e successive modifiche)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> cfr. art. 1 della Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Legge 22 aprile 1941, n. 633): "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore" e art. 2: "In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) Le banche di dati di cui al

Di conseguenza **solo** l'autore (o comunque chi ne detiene legittimamente i diritti) ha la facoltà di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, tradurre in altra lingua o rielaborare l'opera.

Poiché nell'attività didattica, l'utilizzo anche di opere altrui è imprescindibile, proprio perché è condizione funzionale ed indispensabile per l'insegnamento, occorre verificare quando **un'opera, pur soggetta al diritto di autore, possa essere utilizzata al predetto fine, senza chiederne il permesso all'autore.**

L'utilizzo dell'opera – soggetta al diritto d'autore - è possibile **ma solo nei casi ed entro i limiti specificatamente indicati dalla legge.**

Prima di individuare sinteticamente le possibilità e modalità di utilizzo delle opere coperte da copyright nell'attività didattica, è utile ricordare che non tutte le opere sono protette.

Poiché le opere non protette dal diritto di autore possono essere liberamente utilizzate, è opportuno farne qui cenno.

**Si possono utilizzare liberamente a fini didattici** – ovvero riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, tradurre in altra lingua o rielaborare - **le opere di pubblico dominio, che sono:**

- i *“testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere”* (cfr. art. 5 Legge 633/1941 e successive modifiche) come i testi delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti giudiziari (es. sentenze del Tribunale)<sup>2</sup>;

- le opere per cui i termini del diritto di autore sono scaduti (ovvero al termine del settantesimo anno solare dopo la morte dell'autore)<sup>3</sup>;

---

*secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.*

<sup>2</sup> cfr. art. 5 L. 633/1941: *“Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere”.*

<sup>3</sup> cfr. art. 25 L. 633/1941: *“I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte”.*

- le opere per cui il titolare del relativo diritto d'autore dichiara di rinunciare all'esercizio in tutto o in parte dei suoi diritti, applicando all'opera una **"licenza open"**<sup>4</sup> o licenze che rappresentano una via di mezzo tra copyright completo (*full-copyright*) e pubblico dominio (*public domain*), basandosi dunque sul concetto *some rights reserved* ("alcuni diritti riservati")<sup>5</sup>.

Per esempio, se si intende ricercare esclusivamente **immagini libere dai diritti d'autore**, Google offre la possibilità di selezionare uno dei seguenti quattro filtri: "Contrassegnate per essere riutilizzate con modifiche; Contrassegnate per essere riutilizzate; Contrassegnate per il riutilizzo **non commerciale** con modifiche; Contrassegnate per il riutilizzo **non commerciale**".

\*\*\*

**Quanto ai casi ed ai limiti, specificatamente indicati dalla legge, di utilizzo di opere protette**, si richiamano quelli relativi alla questione in esame, contenuti nell'art. 70 della Legge 633/1941<sup>6</sup>:

---

<sup>4</sup> Una licenza è *open source* quando il detentore di un diritto d'autore, invece di vietare, permette non solo di usare e copiare, ma anche di modificare, ampliare, elaborare e quant'altro la sua opera.

<sup>5</sup> In questo caso è quindi l'autore di un'opera che decide quali diritti riservarsi e quali concedere liberamente. Un esempio sono le Creative Commons: licenze di diritto d'autore redatte e messe a disposizione del pubblico da Creative Commons (CC), un'organizzazione non a scopo di lucro statunitense. Per un approfondimento, si veda <http://www.creativecommons.it>: *"le licenze Creative Commons offrono sei diverse articolazioni dei diritti d'autore per artisti, giornalisti, docenti, istituzioni e, in genere, creatori che desiderino condividere in maniera ampia le proprie opere secondo il modello "alcuni diritti riservati". Il detentore dei diritti può non autorizzare a priori usi prevalentemente commerciali dell'opera (opzione Non commerciale, acronimo inglese: NC) o la creazione di opere derivate (Non opere derivate, acronimo: ND); e se sono possibili opere derivate, può imporre l'obbligo di rilasciarle con la stessa licenza dell'opera originaria (Condividi allo stesso modo, acronimo: SA, da "Share-Alike"). Le combinazioni di queste scelte generano le sei licenze CC, disponibili anche in versione italiana. Creative Commons è un'organizzazione non-profit. Le licenze Creative Commons, come tutti i nostri strumenti, sono utilizzabili liberamente e gratuitamente, senza alcuna necessità di contattare CC per permessi o registrazioni. Per saperne di più, puoi leggere una introduzione a CC, guardare l'animazione "Diventa Creativo", frequentare le nostre liste e navigare nel nostro sito"*.

<sup>6</sup> cfr. art. 70 L. 633/1941: *"1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. 1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma. 2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso. 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta"*.

1. è consentito il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati **a fini di insegnamento** o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali;

2. il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta;

3. è consentita la pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, **per uso didattico** solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro<sup>7</sup>.

In sintesi, nel predisporre i propri materiali didattici il Docente può utilizzare elementi non tutelati dal diritto d'autore e, quindi, di libera utilizzazione.

In tutte le altre ipotesi, laddove il docente utilizzi opere coperte dal diritto d'autore (in qualunque forma esse siano, elettroniche o non), dovranno essere rispettati i limiti sopradetti e anche per i materiali presenti nella rete Internet si dovranno verificare le eventuali note legali che accompagnano l'opera o le indicazioni relative all'utilizzo del sito in cui l'opera è resa disponibile.

È poi possibile diffondere e pubblicare anche sulle piattaforme della rete internet – solo a scopo didattico e senza fini di lucro – immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate anche se coperte da copyright. Diversamente, i testi possono essere diffusi e pubblicati sulle piattaforme della rete internet **solo sotto forma di riassunto, di citazione o di riproduzione di brani o di parti di opera, a fini di insegnamento** e per finalità illustrative.

\*\*\*

Da ultimo, appare utile un richiamo anche alla disciplina delle fotocopie, con particolare riferimento alle *'fotocopie multiple'* ovvero quelle che vengono consegnate dal Docente a tutti gli alunni della classe, a fini didattici.

Quanto alla riproduzione di brani o di parti di opera, occorre precisare che la Legge italiana sul Diritto d'Autore autorizza la fotocopia dei libri entro il limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo esclusivamente per uso personale<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Ciò è previsto dall'art. 70, co. 1 bis, L. n. 633/1941, introdotto dalla legge n. 2/2008, il quale prevede che con Decreto Ministeriale siano definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di tale libera pubblicazione attraverso la rete internet. Tale Decreto non è ancora stato emanato e quindi non è ancora stata determinata l'entità dei limiti predetti; così come non risulta tuttora chiaro il significato di musiche "degradate".

Infatti, come precisato dalla SIAE, le previsioni della legge riguardano la riproduzione per uso personale dei lettori e non vi rientrano le attività di didattica e di formazione, “che non sono mai libere” e per le quali “occorre perciò ottenere l’autorizzazione degli aventi diritto” (cfr. [www.siae.it](http://www.siae.it)).

Va, tuttavia, segnalato che la Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, pubblicata in GU n. L 167 del 22/06/2001, dispone che *“gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni ... allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito; o b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap”*<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> cfr. art. 68 L. n. 633/1941: *“1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. 2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. 3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. 4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. 5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato. 6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore”*.

<sup>9</sup> Si precisa che la legge L. 3 maggio 2019, n. 37, in attuazione di un'altra Direttiva UE la n. 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, ha modificato l'art. 71-bis della legge 633/1941, prevedendo una serie di eccezioni a vantaggio di tali soggetti.

Tali provvedimenti interni di attuazione, che dovranno disciplinare il regime delle eccezioni in ambito didattico, non sono ancora stati emanati. Conseguentemente, allo stato, l'utilizzo delle fotocopie in classe per gli alunni, sempre nei limiti del 15% dell'opera, si può giustificare solo se si ritiene che esso avvenga "*per uso personale*".